

# DOMANDE E RISPOSTE IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI DISPOSITIVI

**L'AVVOCATO MAURIZIO IORIO CHIARISCE DUBBI, QUESTIONI E CAVILLI CHE VERTONO SU CONFORMITÀ, MARCHIATURA, ISTRUZIONI E DIGITURE DEI PRODOTTI. UN INDISPENSABILE VADEMECUM PER CHIUNQUE OPERI NELLA DISTRIBUZIONE DELL'ELETTRONICA DI CONSUMO.**



**MAURIZIO IORIO**

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita a questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare riguardo al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: [www.andec.it](http://www.andec.it). Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio ([www.avvocatoioorio.it](http://www.avvocatoioorio.it)) si trova la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

In occasione di questo numero di Marketplace ho ritenuto importante riportare alcuni recenti quesiti, posti da miei clienti o da associati ad Andec, che mi sembrano particolarmente interessanti per la maggior parte dei lettori della rivista, riassumendo al meglio le mie risposte in considerazione dello spazio disponibile. Preciso ai lettori interessati che si possono trovare ulteriori "Domande e Risposte" su questi e vari altri argomenti all'interno del mio sito professionale all'indirizzo [http://www.avvocatoioorio.it/public/\\_PIOR4\\_DOMANDE-E-RISPOSTE----1062.asp?idPulsante=1062&idPP=1788&M=Y](http://www.avvocatoioorio.it/public/_PIOR4_DOMANDE-E-RISPOSTE----1062.asp?idPulsante=1062&idPP=1788&M=Y).

**QUANDO UN PRODOTTO VENDUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DALLE ISTRUZIONI SCRITTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 6 DEL CODICE DEL CONSUMO?**

Un cliente ha sollevato il dubbio se all'interno della

confezione di una torcia a Led siano obbligatorie le istruzioni in italiano per l'utilizzo. *"Desidereremmo sapere se il cliente ha ragione a richiedere che il prodotto da noi venduto sia accompagnato da istruzioni, anche in considerazione di quanto previsto in proposito dal Codice del Consumo (art. 6 DLgs 206/2005), che riportiamo qui di seguito: I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: (...)*

*e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto".*

**Risposta:**

Va premesso che nel caso dei prodotti soggetti al

marchio CE (nel settore merceologico Ict: bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, RTTE) le correlative discipline (D. 2004/108/CE ; 2006/95/CE ; 1999/5/CE) prevedono sempre l'obbligo di fornire istruzioni scritte sull'utilizzo del prodotto. Quando i prodotti non sono soggetti a marcatura CE né ad altre discipline specifiche nazionali o UE che prevedano in punto specifici requisiti, trova applicazione la norma da ricordata del Codice del Consumo, la quale va interpretata con riferimento al D.M. 101/1997, citato all'art. 10 paragrafo 2 del D. Lgs206/2005, che riporta diverse indicazioni utili sulle modalità di apposizione e il contenuto di istruzioni e avvertenze.

Quando alle aree nazionali in cui è ammesso e tutelato il bilinguismo (ad esempio Trentino Alto Adige, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia) la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 stabilisce che anche in questi casi la lingua ufficiale agli effetti legali è

pur sempre quella italiana; pertanto le istruzioni devono essere redatte in italiano e non è richiesta la traduzione in altre lingue tutelate localmente. Ricordo che le torce elettriche a pila non sono soggette a marcatura CE, a meno di essere dotate di circuiteria incorporata e di accumulatori ricaricabili o in altri casi particolari.

## **MARCHIATURA CE E BATTERIE**

*"Sappiamo che le pile e le batterie non necessitano di marchio CE in quanto non rientrano né nella normativa sulla Bassa Tensione (=Lvd) né in quella di compatibilità elettromagnetica (=Emc). Tuttavia la dogana sta bloccando una nostra spedizione contenente batterie per telecamere. Vorremmo sapere se anche in questo caso sia giusto affermare che le batterie per telecamera non sono soggette alle normative Emc e Lvd".*

**Risposta:**

Purtroppo la questione non è così semplice. Batterie e accumulatori non richiedono il marchio CE se si tratta solo – ovviamente – di batterie e accumulatori. Quando gli accumulatori sono riuniti in un pacco e quest'ultimo (definito "pacco batterie") incorpora una circuiteria (per

**"Quando gli accumulatori sono riuniti in un pacco e quest'ultimo (definito 'pacco batterie') incorpora una circuiteria (per esempio un circuito onde evitare che la batteria della telecamera si sovraccarichi quando è lasciata in carica per troppo tempo) occorre il marchio CE".**

esempio un circuito onde evitare che la batteria della telecamera si sovraccarichi quando è lasciata in carica per troppo tempo) occorre il marchio CE. Non avendo idea delle caratteristiche dei pacchi batteria di cui trattasi: consiglio di esaminare sempre preventivamente la documentazione relativa ai prodotti acquistati, ovviamente prima di presentarli in dogana. Nel caso in esame la richiesta delle autorità doganali potrebbe essere giustificata e quindi legittima.

## **PRODOTTI OEM E MARCHIATURA CE**

*"Possiamo rivendere a distributori italiani alimentatori per antenne TV che noi importiamo, in bulk, cioè privo di adesivo con la scritta 'Importato da...' e sprovvisto di istruzioni d'uso, senza incorrere in alcuna sanzione?"*

*Le devo precisare che i distributori ai quali venderemo gli alimentatori in questione risultano essere nostri concorrenti, per cui non possiamo utilizzare il nostro marchio. Per cautelarci, dobbiamo comunque inserire una dicitura per la vendita a questi distributori? Quella che ipotizziamo di mettere è una dicitura da*

*riportarsi in fattura contenente l'avvertenza: prodotto non destinato al consumer".*

**Risposta:**

La suddetta società importa nella UE alimentatori senza apporre il proprio marchio commerciale, ossia Oem (l'acronimo si riferisce alla dicitura Original Equipment Machine, trattandosi di una modalità di commercializzazione originariamente propria di questo settore merceologico): la stessa si qualifica pertanto come "importatore" ai sensi del Regolamento 765/08 art. 2.1.5, mentre i clienti sono giuridicamente equiparati ai "fabbricanti" dato che rientrano nella categoria di chi, seppure indirettamente, "fa progettare o fabbricare" gli alimentatori e li "...commercializza apponendovi il suo nome o marchio" (Regolamento 765/08, all'art. 2.1.3). Ne consegue che i vostri clienti, in quanto "fabbricanti", sono tenuti agli adempimenti in capo a loro dalle normative di settore (tra cui: D. 2006/95/CE attuata in Italia dalla L. 791/77, in materia di bassa tensione), ivi compresi: marcatura CE, predisposizione di fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità. Nel vostro caso, in quanto

"importatori", voi siete tenuti ad accertare che i clienti ottemperino a tale normativa e potete essere comunque direttamente sanzionabili insieme con i clienti (ex L. 791/1977, art. 9) nel caso di mancata conformità dei prodotti alle suddette prescrizioni.

## **CONCLUSIONE**

Conviene:

(1) accertare preventivamente che i prodotti importati siano conformi alla normativa dianzi citata;  
(2) pattuire preventivamente per iscritto con i clienti che ogni adempimento relativo alla commercializzazione dei prodotti (marchiatura CE, dichiarazione di conformità, disponibilità di fascicolo tecnico e così via) farà capo a loro. Aggiungo che il "rimballo" di responsabilità tra importatore dei prodotti non marchiati e cliente nel caso di sanzioni (ma anche al di fuori di tale eventualità) è un evento a me ben noto, assai ricorrente nelle cronache giudiziarie e nel contenzioso con gli organismi ispettivi di cui spesso mi occupo professionalmente. Suggestivo pertanto di non indulgere alla facile tentazione "di non fare niente perché è una transazione da nulla e il prodotto si

**“Suggerisco pertanto di non indulgere alla facile tentazione ‘di non fare niente perché è una transazione da nulla e il prodotto si vende quasi senza margine’: piuttosto di immettere sul mercato un prodotto ‘irregolare’, consiglio di rinunciare all’affare”.**

vende quasi senza margine”: piuttosto di immettere sul mercato un prodotto “irregolare”, consiglio di rinunciare all’affare.

#### **ACCESSORI E BIDONCINO BARRATO RAEE**

*“Gli accessori relativi ad apparecchi elettrici ed elettronici devono riportare il logo del bidoncino barrato?”*

#### **Risposta:**

Come stabilito dal Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE con una decisione che risale al 16/02/2009, devono essere marchiati i soli accessori che presumibilmente diventeranno rifiuti individualmente, in quanto non destinati a essere utilizzati solo con riferimento a un determinato apparecchio con il quale sono venduti (per esempio: un telecomando universale valido per una vasta serie di modelli di televisori). Se si tratta invece di accessori non universali non vanno marchiati (basta la marchiatura del prodotto a cui sono “asserviti” e a cui si riferiscono).

#### **APPARECCHIO CON DISPLAY SOLO IN INGLESE**

*“Ci accingiamo a commercializzare anche in*

*Italia un apparecchio Gps per bicicletta che non avrà disponibile un display con menù operativo in italiano ma solo in lingua inglese. C’è da dire che comunque le parole impiegate saranno assai poche e basilari (del tipo: Speed; Cadence; Heart Rate; Distance... e così via) e saranno presenti molte immagini utilizzate in modo assai intuitivo (è assente qualsiasi istruzione particolare del tipo “gira a destra o sinistra”) tra cui le frecce direzionali. Tenendo conto che invece provvederemo naturalmente alla traduzione italiana dettagliata del manuale di istruzioni, ritiene che potremmo avere problemi con le autorità nel commercializzare un prodotto privo di display in italiano?”*

#### **Risposta:**

L’apparecchio di cui trattasi dovrebbe essere soggetto alla normativa Emc (compatibilità elettromagnetica: D. 2004/108/CE – D. Lgs 194/2007); suggerisco pertanto di sostenere che l’indicazione dei comandi sia equiparabile alle istruzioni necessarie alla corretta utilizzazione dell’apparecchio e che, pertanto, ai sensi all’art. 11 n. 5 dell’art. 11 punto

5 del D. Lgs 194/2007, l’indicazione in italiano dei comandi, ossia la traduzione dei comandi che figurano in inglese sul display, possa essere riportata in un foglio/manuale a parte, come tutte le altre istruzioni d’uso. Se sosteniamo, come suggerisco di fare, tale equivalenza tra indicazioni dei comandi e indicazioni/istruzioni d’uso, vale in proposito anche l’art. 6 lettera f e l’art. 7 del Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005) che comunque (cioè per il caso in cui non si applichi la specifica normativa Emc) stabilisce che le indicazioni d’uso possano essere riportate anche sulla documentazione illustrativa che accompagna i prodotti. Infine, ricordo che la Commissione Europea, nel risolvere bonariamente (con lettera del Direttorato XV in data 26/03/1999 prot. 00001842 ) un ricorso di Anie (ricorso P/97/4050 ) contro il D.M. 26/03/1992 (Canale “C” dei televisori) statui che l’Italia non poteva esigere che i comandi degli apparecchi Tv fossero in italiano anziché in inglese, purché beninteso le istruzioni che accompagnavano i dispositivi contenessero la traduzione completa in italiano dei comandi. Il prodotto è diverso, ma

- si potrebbe sostenere - il principio è lo stesso.

#### **APPLICAZIONE DI MARCHIO CE SU APPARECCHIO CHE NON NE NECESSITA**

*“Desideriamo porgerle un quesito sulle eventuali sanzioni a nostro carico, in qualità di primi importatori, se viene applicato il marchio CE su un prodotto che non ne necessita, come prese e spine di corrente per uso domestico. Fermo restando il fatto che siamo comunque in possesso di certificazione CE (Emc e Lvd) e dei relativi Test Report”.*

#### **Risposta:**

Le spine elettriche domestiche (le quali sono peraltro soggette a norme EN ben precise e articolate) non sono di per sé soggette a marcatura CE (vedi D. 2006/95/CE , All. II “Materiali... esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva... Prese di corrente - basi e spine - a uso domestico). Il Regolamento 765/2008/CE all’articolo 30 fa divieto di apporre il marchio CE su prodotti per i quali l’apposizione del medesimo non è prevista; il regolamento naturalmente non contiene alcuna sanzione in proposito (né potrebbe essendo la

medesima demandata alle legislazioni nazionali). L’ autorità antitrust italiana ritiene che l’apposizione ingiustificata del marchio CE possa costituire una forma di pubblicità ingannevole, punita come previsto dal Codice del Consumo all’art. 27 comma 9 con una sanzione edittale da 500,00 euro a 500.000,00 euro (si consideri il Provvedimento n. 15580 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 31 maggio 2006, PI5186 – “Merci provenienti dalla Cina -marchio CE”).

#### **DICITURE DA RIPORTARE SUI PRODOTTI**

*“Le diciture ‘Made in’, ‘... importato da...’, ‘Distribuito da...’ già stampate sulle confezioni degli articoli venduti, devono essere presenti anche nei manuali utente?”*

#### **Risposta:**

Il quesito è solo apparentemente semplice: la risposta deve essere infatti articolata, non potendosi tradurre con un semplice “sì” e “no”.

#### **COMINCIAMO DAL “MADE IN ITALY”**

Non esiste una norma di legge che imponga tale dicitura salvo in un

**“Non esiste una norma di legge che imponga una dicitura sui prodotti salvo in un caso specifico, ossia quando si faccia uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia”.**

caso specifico, ossia quando si faccia “... uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano”, in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea a ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione...” (art. 16 del D.L. 135/2009 come convertito dalla L. 166/2009).

In tali casi, è soggetto a sanzione amministrativa (da 10.000,00 a 250.000,00 euro) il titolare o il licenziatario del marchio (di aziende italiane o non italiane) che usi lo stesso con le modalità suddette.

Per evitare la predetta sanzione amministrativa occorre, alternativamente:

- riportare – sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo – indicazioni precise ed evidenti circa l’origine o la provenienza estera del prodotto;

- riportare – sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo – eventuali diverse indicazioni atte ad evitare qualsiasi

fraintendimento del consumatore circa la reale origine del prodotto;

- accompagnare il prodotto con una attestazione – resa dal titolare o licenziatario del marchio – in ordine alle informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

I prodotti privi di tali indicazioni saranno soggetti a confisca amministrativa, salvo che le stesse indicazioni siano apposte a cura e spese del titolare o licenziatario del marchio.

#### **QUANTO A “IMPORTATO DA:”, “DISTRIBUITO DA:”**

Nel caso dei prodotti soggetti al marchio CE (nel settore merceologico di riferimento: bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, Tlc) le correlative discipline (D. 2004/108/CE; 2006/95/CE; 1999/5/CE, come implementate in Italia dalle corrispondenti leggi e decreti legislativi) impongono di accompagnare ogni apparecchio “... dal nome e dall’indirizzo del fabbricante e, se questi non ha sede nella Comunità Europea, dal nome e dall’ indirizzo del suo rappresentante autorizzato

o dell’ importatore”(citato a titolo di esempio, con riferimento alla normativa Emc, dall’art. 11 D.Lgs 194/2007). Come precisato dalla Guida Emc alla D. 2004/108/CE, paragrafo 3.4.3.(ma il principio dovrebbe valere per tutte le direttive di prodotto) queste informazioni, dato che “accompagnano” l’apparecchio, possono essere riprodotte nella documentazione di corredo del medesimo (la quale è deputata a riportare tutte le informazioni di complemento rispetto a quanto già riprodotto sul corpo dell’apparecchio) oppure stampate sull’imballaggio.

Quando i prodotti non sono soggetti a marcatura CE né ad altre discipline specifiche nazionali o UE che prevedano in punto specifici requisiti, trova applicazione l’articolo 6 del Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005) che al numero 1.b impone di indicare nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito nella UE. Tali indicazioni vanno riportate, secondo il successivo art. 7 “... sulla confezione o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore ...”.